

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

112° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni» (2430)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
ALIVERTI (DC)	5
BAIARDI (PDS)	3
CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	3, 6
VETTORI (DC)	2

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni» (2430)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni».

Riprendiamo la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 13 febbraio.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Il relatore propone una nuova formulazione che, lasciando intatto l'articolo 1, sostanzialmente intende semplificare il controllo degli strumenti di misura anche ricorrendo alla fine alla autocertificazione, evitando perciò le lunghe attese per il trasporto di strumenti di peso e misure nelle sedi comunali ed altrove), incide invece sull'articolo 2, relativo ai misuratori di gas.

Sui misuratori di gas il testo governativo fa riferimento ad una normativa comunitaria. Peraltro, in occasione della predetta normativa comunitaria è stato emanato un decreto del Presidente della Repubblica.

La normativa comunitaria risale al 1971 mentre il decreto di attuazione è del 1982, quindi abbastanza recente.

Ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo (era una delle funzioni delegate al Governo per l'attuazione di questa innovazione in materia di pesi e misure) va ampliata in quanto occorre che contenga tutto quanto è determinato in sede di reciprocità dagli altri Stati membri.

Per tali motivi, il relatore ha formulato due emendamenti all'articolo 2.

Il primo emendamento è così formulato: «Il comma 1 dell'articolo 22 del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è sostituito dal seguente:

«1. I misuratori di gas – fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE, e successive modificazioni – saranno soggetti alla verifica ogni qualvolta siano posti in commercio, o riparati, o rimossi dal luogo ove agiscono».

Circa tale emendamento, vorrei chiarire ai colleghi che la normativa italiana prevedeva e prevede che i misuratori di gas siano

controllati una sola volta. Viceversa, una sola volta significa anche quella del cambio, del collaudo, delle modifiche e delle riparazioni. Questo è il contenuto della norma di attuazione della direttiva comunitaria che si inserisce nel primo comma.

L'emendamento al comma 3 del medesimo articolo 2 del testo governativo prevede un decreto di attuazione da parte del Governo su tutto quanto è necessario per la materia dei misuratori di gas.

Nel testo governativo si prevedono al punto *a*) la validità temporale, al punto *b*) le modalità per l'identificazione dell'anno, al punto *c*) i criteri e le modalità per l'applicazione, al punto *d*) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verifica e di legalizzazione dei misuratori di gas.

Rimane il punto *e*) che prevede: «ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo». A queste parole, secondo l'emendamento da me formulato, vanno aggiunte le seguenti: «, ivi compresa la determinazione - in base al criterio di reciprocità - dei controlli sugli strumenti prodotti dai paesi appartenenti alla Comunità economica europea e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza».

Nella fattispecie (chiarisco per praticità) si prevede che, anche se arriva da uno Stato della Comunità un misuratore di gas collaudato con il bollo e con il marchio, ogni volta che venga rimesso in uso per la ricarica, il ricollaudato o la rimodifica dell'impianto abbia bisogno ovviamente non solo della accettazione del primo bollo ma della approvazione del secondo nel paese ove viene utilizzato.

Con queste modificazioni ritengo che il disegno di legge possa essere approvato ed il relatore rivolge alla intera Commissione un invito in tal senso.

BAIARDI. Vorrei rivolgere una raccomandazione al Governo in relazione al disegno di legge oggi in discussione.

Credo che sia tutt'ora vigente una norma che fa obbligo ai comuni di fornire personale in occasione delle revisioni annuali, quindi in determinati periodi.

Mi pare che questo disegno di legge semplifichi molti aspetti delle procedure vigenti, sia tecniche sia amministrative.

Ritengo che quella norma che interessa i comuni, specie i più piccoli, sia abbastanza preoccupante alla luce della modernizzazione del sistema. Se le cose stanno ancora così occorrerà predisporre un provvedimento che vada in questa direzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Ringrazio il relatore per il suo contributo volto a migliorare il testo e a recepire le sollecitazioni pervenute dalla Giunta per gli affari europei, la qual cosa ci consentirà di varare una norma

che, come è stato detto, snellisce le procedure ma anche accentua le garanzie di sicurezza, in una politica più complessiva della sicurezza e della tutela del consumatore.

Per quanto riguarda la sollecitazione del collega Baiardi sicuramente me ne farò carico, e credo che sul duplice indirizzo di sburocratizzazione e di accentuazione dei criteri di sicurezza si cominceranno ad analizzare le modifiche che egli ha sollecitato.

Ringrazio la Commissione, dichiarando di condividere le proposte formulate dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.
Ne do lettura:

Art. 1.

1. All'articolo 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verifica e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verifica, dei principi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE».

È approvato.

Art. 2.

1. L'articolo 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - 1. I misuratori di gas saranno soggetti alla verifica ogni qualvolta siano posti in commercio, o riparati, o rimossi dal luogo ove agiscono.

2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:

a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verifica di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;

b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verifica, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;

c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verifica e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verifica, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;

e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

Il comma 1 dell'articolo 22, del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890 n. 7088, è sostituito dal seguente:

«I misuratori di gas - fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE - sono soggetti alla verifica ogni qualvolta siano posti in commercio, o riparati, o rimossi dal luogo ove agiscono».

La lettera e) del comma 3 del medesimo articolo 22 è così sostituita:

«e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione - in base al criterio di reciprocità - dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti alla Comunità economica europea e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza».

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, di cui è stata data lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

ALIVERTI. Signor Presidente, più che una dichiarazione di voto, che naturalmente non può che essere favorevole verso la proposta governativa, la mia è una raccomandazione tesa ad una revisione generale delle norme sottese al regio decreto n. 7088 del 23 agosto 1890.

Credo che al di là delle due norme che abbiamo introdotto, soprattutto quella sottesa all'articolo 1, occorrerebbe una revisione aggiornata di tutte le norme inerenti la materia.

È necessaria pertanto una proposta organica e complessiva, che si faccia carico anche delle innovazioni tecnologiche che sicuramente sono intervenute dal 1890 in poi.

Peraltro sono indotto anche a fare questa raccomandazione sulla base della considerazione che vi sono dei misuratori che non solo non vengono sottoposti a nessuna revisione e ad alcuna verifica, ma che suscitano qualche perplessità nell'utenza. Mi riferisco in modo particolare al controllo dei distributori di carburante, in quanto non so bene a chi compete vigilare su tali misuratori; qui fra l'altro introduciamo la norma per cui devono essere verificati solo in caso di primo impianto, di rimozione dell'impianto stesso. In altre parole credo che a questo proposito non si debba tener conto solo del metro di legno da parte dell'Ufficio speciale, ma soprattutto delle innovazioni tecnologiche concernenti i misuratori più sofisticati che sono ormai in circolazione e richiedono un nuovo ripensamento che corrisponda alle stesse tecniche in uso negli ultimi tempi.

Al parere favorevole sul disegno di legge si accompagna anche da parte nostra una viva raccomandazione al Governo perchè si faccia presentatore di una proposta organica di revisione delle norme che rimangono in vigore.

CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Dicevo già prima che esiste la necessità di un adeguamento concreto della politica di tutela del consumatore a situazioni reali al di là di enunciazioni di principio. E questo è un settore dove sicuramente più che la sicurezza, che tutto sommato non è messa a repentaglio dai vecchi misuratori, sono gli interessi del consumatore che a volte vengono violati da questi vecchi strumenti che giocano sempre a suo danno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA